



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 25/10/2021

Numero Registro Dipartimento: 920

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10863 del 27/10/2021

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40 L.R. 18/85 ALL' ENTE "ASEQ SRL"
CON SEDE LEGALE A CARIATI (CS) VIA G. MINGIANI 41-43, DI N. 1 EDIZIONE DEL CORSO
LIBERO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PROFILO DI "OPERATORE SOCIO
SANITARIO" DI CUI ALLA DGR N. 155/2017..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 4 agosto 1986 che disciplina il Settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41.

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii..

Vista la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii..

Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii..

Vista la L. R. n. 19/2001 " Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria".

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106).

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Vista la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii..

Vista la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015" e ss.mm.ii..

Vista la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i" con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza.

Vista la DGR n. 391 del 17/08/2021 ad oggetto: Rinnovo incarichi Dirigenti Generali reggenti dei Dipartimenti Tutela dell'Ambiente", Istruzione e Cultura", "Presidenza" e "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo con decorrenza 01/09/202.

Visto l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza conferito al Dott.Tommaso CALABRÒ con DGR n. 286 del 28-09-2020 e DPGR n. 120 dell'01-10-2020.

Visto il D.D.G. n. 9478 del 22/09/2021 di rinnovo incarico temporaneo di reggenza del Settore n.2 "Formazione professionale Alta formazione Accreditamento Servizi Ispettivi" al Dott. Menotti Lucchetta;

Visto il D.D.G. n.10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. regolamento regionale 28 settembre 2020 n.17.

Visto Altresi:

- l'Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 repertorio Atti 1161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19.04.2001, n. 91 che ha disciplinato la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'Operatore Socio Sanitario (OSS);

- la D.G.R. n. 155 del 21.04.2017 con la quale la Giunta Regionale ha ridefinito le "Linee di Indirizzo per la formazione di Base per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)" sostituendo a tutti gli effetti le linee guida approvate con i precedenti atti deliberativi;

- la D. G. R. Calabria n. 133 del 15 giugno 2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid 19. Accordo tra le Regioni e le Provincie Autonome n. 20/51/CR8/C9 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 31 marzo 2020;
- il D.D.G. n. 11010 del 29/10/2020 recante indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nell’ambito della formazione professionale regolamentata per l’intera durata dell’emergenza epidemiologica;
- il DPCM del 14/01/2021 relativo allo stato di emergenza sul territorio nazionale inerente il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DPCM del 2/03/2021 relativo ad ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19;
- il DL 22/04/2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
- le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (Documento della Conferenza delle Regioni n.21/75/CR2B/COV19 del 28/05/2021 ed Ordinanza Ministro della Salute del 29/05/2021.
- l’Ordinanza n. 40 del 31/05/2021 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni per la ripresa delle attività economiche e sociali a seguito dell’adozione dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021.
- il Decreto D.G.n.6554 del 23/6/2021 recante disposizioni per i corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell’art. 40 e 41 l.n.18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con formazione complementare), con il quale si è prevista la duplice possibilità di realizzare le stesse sia in modalità in presenza che in modalità FAD/e-learning (fino al 31/7/2021) e la ripartenza delle attività in presenza secondo lo status quo ante a decorrere dal 01.08.2021;
- La Circolare del Settore Formazione Professionale del Dipartimento Presidenza prot. n. 339130 del 28/07/2021 con la quale si ribadisce che: “le attività formative autorizzate ai sensi degli artt. 40 e 41 della L.R. 18/85 (corsi liberi) si svolgeranno, a partire dal 1 agosto 2021 in presenza fatta salva la possibilità di utilizzo della FAD/e-learning nei limiti del 30% di cui all’Accordo Conferenza Regioni Province Autonome 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019 “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e Provincie autonome” recepito con la D.G.R. n. 3 della seduta del 21 gennaio 2020.

CONSIDERATO ANCORA CHE, con Decreto Dirigenziale n. 9510 del 23/09/2021 si è ritenuto necessario revocare il DDG n. 6554 del 23 giugno 2021 nella parte in cui prevede “DI DISPORRE che a decorrere dal 01.08.2021, le attività di formazione riprenderanno lo svolgimento in presenza, consentendo, la duplice possibilità di realizzare le stesse sia in modalità in presenza che in modalità FAD/E-learning sostitutiva delle ore d’aula, e procedendo, in particolare a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC e fino al 31.12.2021 (termine dello stato di emergenza):

- per i corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell’art. 40 e 41 l.n. 18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con

formazione complementare), per lo svolgimento delle attività formative e? consentita, la duplice possibilità di realizzare le stesse:

- in modalità in presenza nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

- in modalità FAD/e-learning, nel rispetto delle indicazioni di cui agli Accordi Regione e Province Autonome recepiti con D.G.R. Calabria n. 133 del 15.06.2020, secondo quanto previsto dal DDG

n. 11010 del 29.10.2020;

PREMESSO che, il legale rappresentante della società ASEQ SRL con sede legale in Cariati (Cs) 87062, in Via G. Mingiani n. 41-43, con nota prot.n. 400240 del 20.9.21, ha avanzato richiesta di autorizzazione per una edizione del corso di formazione professionale, ai sensi dell'art. 40 della L.R.18/85 per il profilo professionale di "OPERATORE SOCIO SANITARIO" (OSS) ai sensi della DGR 155/2017, per complessive 1000, ore destinate a n. 20 allievi, da svolgersi come evidenziato nella richiesta trasmessa nella sede formativa in via T. Campanella 88900 Crotone, sede accreditata dalla Regione Calabria, secondo le disposizioni del Regolamento Regionale n.1 del 15.2.11 approvato con D.G.R. n. 872 del 29.10.10; Decreto n. 9492 del 22.9.21 "REVOCA DECRETO DIRIGENZIALE N° 5939 DEL 09 GIUGNO 2021"; n. massimo allievi ospitabili ogni singola aula (aule accreditate 2); accreditamento definito macrotipologia Formazione Continua n. ore 3120; macrotipologia Formazione Superiore n. ore 1040; totale ore 4160;

il corso è così strutturato:

- Durata del corso: 1000 ore;
- modulo di base della durata di 450 ore di formazione teorica che dovrà avere luogo esclusivamente, presso la sede accreditata a disposizione dell'Organismo proponente;
- 100 ore di esercitazioni;
- 450 ore di stage da svolgersi presso le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie pubbliche e private accreditate con il S.S.R.;
- onere a carico dei partecipanti: euro 2.000,00 (duemila/00);
- numero allievi: 20 in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, compimento del 18° anno di età alla data d'iscrizione al corso, possesso del certificato di idoneità attestante l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di OSS, rilasciato da una struttura pubblica del S.S.N.;
- Sede di svolgimento dell'attività formativa: Via T. Campanella n.54 88900 Crotone(Aula n. 1 di mq 44,80);

CONSIDERATO che:

la documentazione, inoltrata dall'Ente ASEQ SRL, risulta conforme con quanto previsto dalla suddetta L.R. 18/85 e dalla normativa di settore;

l'Ente ASEQ SRL risulta accreditato definitivamente con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 9492 del 22/09/2021, per un numero di ore pari a 4.160, di cui 3.120 per la formazione continua, 1.040 per la formazione superiore, n. 2 aule per un numero massimo di allievi così determinato: Aula 1 mq 44,80 n. 21 allievi; Aula 2 mq 41,90 n. Allievi 19;

CONSIDERATO inoltre che:

- il legale rappresentante della società ASEQ SRL , ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che tra il personale dell'Ente non sono compresi soggetti con contratto di lavoro autonomo o subordinato, già dipendenti della Regione Calabria che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. o nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- non vi sono rapporti di parentela o affinità tra i dirigenti e i dipendenti ed i titolari, amministratori soci e dipendenti della società con i benefici dei provvedimenti ampliativi di soggetti esterni che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; di non avere contenziosi in corso con la Regione Calabria;
- in merito alla comunicazione antimafia della certificazione antimafia, PR_CSUTG_Ingresso_0055276_20210517, per tramite Servizio Banca Dati Nazionale e che si può procedere all'autorizzazione, poiché risultano trascorsi i 30 gg dalla data di richiesta, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art 88, comma 4-bis del D. Lgs 159/2011;
- dispone di struttura ed attrezzature idonee allo svolgimento di attività formative, per come risulta dal succitato decreto di accreditamento;
- si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalla specifica normativa di settore che disciplina i corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica;
- ha dichiarato la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa;
- dal progetto formativo si evince che il finanziamento del corso è a totale carico dei partecipanti, né sono previsti finanziamenti da parte della Regione Calabria, in coerenza all'art. 40 della L. R. 18/85.

RITENUTO:

- di approvare la proposta formativa presentata dalla società ASEQ SRL in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;
- di autorizzare la società ASEQ SRL a svolgere n. 1 (una) edizione del corso di formazione professionale, per il profilo professionale di "OPERATORE SOCIO SANITARIO"(OSS) ai sensi della DGR.155/2017, per complessive 1000 ore destinato a n. 20 allievi, così strutturato:
 - Durata del corso: 1000 ore;
 - modulo di base della durata di 450 ore di formazione teorica che dovrà avere luogo esclusivamente, presso la sede accreditata a disposizione dell'Organismo proponente;
 - 100 ore di esercitazioni;
 - 450 ore di stage, da svolgersi presso le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie pubbliche e private accreditate con il S.S.R.;
 - onere a carico dei partecipanti: euro 2.000,00 (duemila/00);
 - numero allievi: 20 in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, compimento del 18° anno di età alla data d'iscrizione al corso, possesso del certificato di idoneità attestante l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di OSS, rilasciato da una struttura pubblica del S.S.N.;
 - Sede di svolgimento dell'attività formativa: Via T. Campanella n. 54 88900 Crotone(Aula n. 1 di mq 44,80);
- di prevedere gli esami finali per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 90% delle ore previste e che abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie d'insegnamento. La Commissione nominata ai sensi del Regolamento regionale n. 1 del 19/01/2018 e s.m.i per il conferimento degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti a dipendenti regionali e presieduta da un Funzionario della Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, in qualità di presidente della commissione, un Funzionario della Regione Calabria del Dipartimento Presidenza, il Direttore didattico del corso, due docenti (uno dell'area medica e uno dell'area tecnica). A coloro che supereranno le prove d'esame sarà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale per "Operatore sociosanitario", valido su tutto il territorio nazionale;

- di autorizzare, sin da ora, la società ASEQ SRL a procedere all'inserimento di nuovi allievi, fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo di cui trattasi, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia stato effettuato più del 10% del monte orario complessivo previsto. Ai suddetti inserimenti dovrà seguire immediata e contestuale comunicazione alla Regione Calabria, Settore Formazione Professionale. L'inserimento è inteso con riserva, a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg). In caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, seguirà provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività già effettuata.

-di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore dovrà inviare a questo Settore la seguente documentazione:

- l'elenco allievi e copia dei contratti, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
- il calendario didattico completo del percorso;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante che gli allievi inseriti nell'elenco sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della succitata DGR 155/2017;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nella attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante che le ore di attività formativa rientrano nel monte ore di formazione continua stabilito nel già citato Decreto di accreditamento;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.lgs.81/2008 e l'assicurazione RCT per danni a persone o cose sia durante l'attività in aula che per le attività di esercitazione e di tirocinio;
- la relazione preventiva dei rischi connessi all'attività svolta, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.lgs.81/2008;
- le convenzioni con le aziende ospedaliere e/o sanitarie, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private della Regione Calabria accreditate al SSR, in uno o più dei seguenti settori: servizio di assistenza domiciliare, R.S.A., strutture socio-assistenziali o sociosanitarie dove verranno svolte le esercitazioni e i tirocini.

Di dare atto che per lo svolgimento dello stage/tirocinio, La società ASEQ SRL, dovrà trasmettere a questo Settore:

- convenzione con le strutture che ospitano gli allievi;
- registri delle presenze ai tirocini, per la prevista vidimazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'avvio degli stessi;
- dichiarazione INAIL di variazione sede formativa;
- assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi;
- nomina del Tutor aziendale;
- calendario didattico;

Di dare atto che questo Settore si riserva di richiedere prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

Di dare atto che questo Settore si riserva di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività del corso, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;

Di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati;

Di stabilire che, in considerazione dei termini di validità delle autocertificazioni prodotte, l'attività formativa autorizzata dovrà essere avviata entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione;

Precisato che:

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, **in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, al D.D. 11010/2020, nonché dal DPCM del 14/01/2021, al DL 22/04/2021, n. 52, all'Ordinanza n. 40 del 31/05/2021, al D.D.G.n.6554 del 23/6/2021 e per ultima la Circolare del Settore Formazione Professionale del Dipartimento Presidenza prot. n. 339130 del 28/07/2021 con la quale si ribadisce che:** “le attività formative autorizzate ai sensi degli artt. 40 e 41 della L.R. 18/85 (corsi liberi) si svolgeranno, a partire dal 1 agosto 2021 in presenza fatta salva la possibilità di utilizzo della FAD/e-learning nei limiti del 30% di cui all'Accordo Conferenza Regioni Province Autonome 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019 “Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e Province autonome” recepito con la D.G.R. n. 3 della seduta del 21 gennaio 2020.

Preso atto di quanto sopra, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

PARTE TEORICA:

-dal 01/08/2021 è consentita la sola presenza fatta salva la possibilità di utilizzo della FAD/e-learning nei limiti del 30% con la scelta della FAD la piattaforma scelta dall'ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

-l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;

-lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica;

-che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;

-che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor.

PARTE PRATICA DI LABORATORIO:

- è consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che “nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento e su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità resa alla stregua dell'istruttoria compiuta che qui si intende integralmente trascritta e parte sostanziale ed integrante del presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e ripetute:

Di approvare la proposta formativa presentata dalla società ASEQ SRL con sede legale in Cariatì (Cs) in Via G. Mingiani n. 41-43 e sede operativa in via T. Campanella n. 54 88900 Crotone in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

Di autorizzare la società ASEQ SRL a svolgere n. 1 (una) edizione del corso di formazione professionale, per il profilo professionale di "OPERATORE SOCIO SANITARIO"(OSS) ai sensi della DGR.155/2017, per complessive 1000 ore destinato a n. 20 allievi, così strutturato:

- Durata del corso: 1000 ore;
- modulo di base della durata di 450 ore di formazione teorica che dovrà avere luogo esclusivamente, presso la sede accreditata a disposizione dell'Organismo proponente;
- 100 ore di esercitazioni;
- 450 ore di stage da svolgersi presso le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie pubbliche e private accreditate con il S.S.R.;
- onere a carico dei partecipanti: euro 2.000,00 (duemila/00);
- numero allievi: 20 in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, compimento del 18° anno di età alla data d'iscrizione al corso, possesso del certificato di idoneità attestante l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di OSS, rilasciato da una struttura pubblica del S.S.N.;
- Sede di svolgimento dell'attività formativa: Via T. Campanella n.54 88900 Crotone(Aula n. 1 di mq 44,80);

-di prevedere gli esami finali per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 90% delle ore previste e che abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie d'insegnamento. La Commissione nominata ai sensi del Regolamento regionale n. 1 del 19/01/2018 e s.m.i per il conferimento degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti a dipendenti regionali e presieduta da un Funzionario della Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, in qualità di presidente della commissione, un Funzionario della Regione Calabria del Dipartimento Presidenza, il Direttore didattico del corso, due docenti (uno dell'area medica e uno dell'area tecnica). A coloro che supereranno le prove d'esame sarà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale per "Operatore sociosanitario", valido su tutto il territorio nazionale;

Di autorizzare, sin da ora, la società ASEQ SRL a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata comunicazione alla Regione Calabria, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia effettuato più del 10% del monte orario complessivo previsto. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg) che potrà

determinare in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata.

Dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato dalla stessa Regione Calabria.

Dare atto che, contestualmente alla richiesta di avvio del corso, il soggetto attuatore dovrà inviare a questo Settore la seguente documentazione:

- l'elenco allievi e copia dei contratti, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
- il calendario didattico completo del percorso;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante che gli allievi inseriti nell'elenco sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della succitata DGR 155/2017;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nella attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante che le ore di attività formativa rientrano nel monte ore di formazione continua stabilito nel già citato Decreto di accreditamento;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.lgs.81/2008 e l'assicurazione RCT per danni a persone o cose sia durante l'attività in aula che per le attività di esercitazione e di tirocinio;
- la relazione preventiva dei rischi connessi all'attività svolta, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.lgs.81/2008;
- le convenzioni con le aziende ospedaliere e/o sanitarie, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private della Regione Calabria accreditate al SSR;

Dare atto che per lo svolgimento dello stage/tirocinio, la società ASEQ SRL, dovrà trasmettere a questo Settore:

- convenzione con le strutture che ospitano gli allievi;
- registri delle presenze ai tirocini, per la prevista vidimazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'avvio degli stessi;
- dichiarazione INAIL di variazione sede formativa;
- assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi;
- nomina del Tutor aziendale;
- calendario didattico;

Di dare atto che questo Settore si riserva di richiedere prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

Di dare atto che questo Settore si riserva di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività del corso, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;

Di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati;

Di stabilire che, in considerazione dei termini di validità delle autocertificazioni prodotte, l'attività formativa autorizzata dovrà essere avviata entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione;

Di stabilire che:

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, al D.D. 11010/2020, nonché dal DPCM del 14/01/2021, al DL 22/04/2021, n. 52, all'Ordinanza n. 40 del 31/05/2021, al D.D.G.n.6554 del 23/6/2021 e per ultima la Circolare del Settore Formazione Professionale del Dipartimento Presidenza prot. n. 339130 del 28/07/2021 con la quale si ribadisce che: “le attività formative autorizzate ai sensi degli artt. 40 e 41 della L.R. 18/85 (corsi liberi) si svolgeranno, a partire dal 1 agosto 2021 in presenza fatta salva la possibilità di utilizzo della FAD/e-learning nei limiti del 30% di cui all'Accordo Conferenza Regioni Province Autonome 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019 “Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e Province autonome” recepito con la D.G.R. n. 3 della seduta del 21 gennaio 2020, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

PARTE TEORICA:

- dal 01/08/2021 è consentita la sola presenza fatta salva la possibilità di utilizzo della FAD/e-learning nei limiti del 30%

- con la scelta della FAD la piattaforma scelta dall'ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;

lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica;

che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;

che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor.

PARTE PRATICA DI LABORATORIO:

- è consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che “nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla società ASEQ SRL con sede legale in Cariatì (Cs) in Via G. Mingiani n. 41-43 e sede operativa in via T. Campanella n. 54 88900 Crotone;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, sul Sito Istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.lgs n.33/2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CONGI SERAFINO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LUCCHETTA MENOTTI

(con firma digitale)